

## L'APPLICAZIONE IN EMILIA ROMAGNA

*L'articolo 1 del D. Lgs. 99/04 attribuisce alle Regioni la competenza nel riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. L'Emilia Romagna ha delegato tale competenza – nonché il rilascio dei relativi attestati - alle Province e Comunità Montane, redigendo tuttavia una Circolare applicativa al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la valutazione dei requisiti previsti dalla norma.*

Testi a cura di

GIORDANO RONCHI **Provincia di Bologna** Assetto fondiario, certificazioni e qualifiche  
LAURA BANZI **Regione Emilia-Romagna** Servizio Aiuti alle imprese

### **THE ENFORCEMENT OF LEGISLATIVE DECREE NO. 99/04 IN EMILIA-ROMAGNA REGION**

Art. 1 of Legislative Decree No. 99/04 states that Regions have full competence in matter of recognition of professional farmer qualification. In this context, Emilia-Romagna Region delegated such power, and related certificate issue, to Provinces and Mountain Communities, by means of an information leaflet, to uniform evaluation criteria on the whole regional territory. In details, given a certain farm size, the workload estimate is calculated on the basis of parameters established by each Region, considering crop type, rearing system and land situation; in this context, considering that the territory of Emilia-Romagna region is not homogeneous, it has been branched into three areas (lowlands, hills, mountains), giving to each area specific values, on the basis of the Territory and Landscaping Regional Program (see the Regional Committee resolution No. 1338/93 and subsequent revisions). Once the calculation of total number of working days is performed, the proper corrective factors, which consider crop type and farming systems, are applied. For example, a higher workload is assumed in case of organic agriculture and farming but a lower one in case of orchards during planting or launch of breeding units. Such calculations consider also the mechanization level of the farm: the higher is the mechanization or recourse to external workers, the lower is the workload. Similarly, operations relating to farm management, although not strictly connected to agricultural operations (tare determination, buying and selling negotiations, maintenance of agricultural equipment, product packaging) must be considered in the calculation of the workload.

### **1. CAPACITÀ PROFESSIONALE**

La norma fa riferimento alla professionalità definita dal Reg. Ce 1257/99: tale requisito è stato definito dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 305/2002 - Piano Regionale di Sviluppo Rurale, Programma operativo della misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole", punto 3.6 "Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale". Pertanto il richiedente dovrà possedere alternativamente uno dei seguenti titoli.

- A)** Possedere un'esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società.
- B)** Essere in possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98 art. 3 comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
- titolo universitario quale laurea, scuola di specializzazione e dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario;
  - diploma conseguito in Istituto di Scuola Media Superiore ad indirizzo agricolo.
- C)** Possedere un'esperienza biennale della tipologia indicata al punto A) oppure da dipendente agricolo con mansioni di direttore per almeno due anni, supportata da un'attività di formazione professionale di completamento. Tale attività dovrà essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno 50 ore, che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze richieste all'imprenditore.

Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 50 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 50 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:

- norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
- normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
- contabilità e gestione aziendale;
- aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
- informatica applicata alla gestione aziendale;
- formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
- normativa fiscale.

- D)** Possedere un'esperienza di lavoro di almeno tre anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da un'attività di formazione professionale. Tale attività dovrà essere dimostrata con certificati di frequenza di durata di almeno 100 ore, che attestino l'inerenza della formazione acquisita rispetto alle competenze richieste all'imprenditore agricolo. Gli attestati devono essere rilasciati da enti di formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna, svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive), che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente.
- E)** Aver frequentato un corso di formazione professionale in agricoltura, durante la passata programmazione, di durata complessiva di almeno 150 ore e aver maturato l'esperienza indicata al punto A) per almeno due anni continuativi. La presente ipotesi non dovrebbe trovare applicazione, tenuto conto che fa riferimento a situazioni connesse alla passata programmazione, ormai esaurita.
- F)** L'attività formativa prevista ai punti C) e D) potrà essere sostituita, su richiesta dell'interessato, da un attestato rilasciato da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della L.R. 15/97, mantenendo imprescindibile il requisito della necessaria esperienza professionale nei termini sopradescritti.
- G)** Qualora l'adempimento degli obblighi di formazione comporti il mancato rispetto del limite dell'età anagrafica, il requisito della capacità professionale potrà essere accertato esclusivamente, su richiesta dell'interessato, da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), della L.R. 15/97. Poiché questa ipotesi è strettamente connessa alla misura del Piano di Sviluppo Rurale 1.a - "Investimenti nelle aziende agricole", il requisito della capacità professionale deve essere comunque accertato dalla Commissione Provinciale, prescindendo dal limite dell'età.

## **2. TEMPO DEDICATO**

Il requisito del tempo di lavoro si ritiene soddisfatto, come già riferito, qualora l'imprenditore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate, per otto ore giornaliere (pari al 50% di un'Unità Lavorativa Uomo per le zone normali) e 56,25 giornate in zone svantaggiate (pari al 25%). Per esercizio di attività imprenditoriale agricola si riconosce, oltre al lavoro manuale in caso di impresa diretto-coltivatrice, anche l'attività di organizzazione gestionale e programmazione aziendale, la vendita dei prodotti e l'attività di commercializzazione e di valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento degli animali.

Pertanto il volume di lavoro necessario sia alla conduzione dell'azienda, che all'esercizio delle attività connesse quali definite dall'art. 1 del D. Lgs. 228/2001, viene a determinarsi sulla base dell'allegato n. 3 "Richiesta di manodopera" (si veda a pag. 40) nonché dei coefficienti indicati nel paragrafo 3.8 del programma operativo allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 305/2002.

Al volume di lavoro così determinato potrà, altresì, essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, come quantificato nella Delibera di Giunta n. 2706 del 2002.

Nell'ambito delle attività connesse possono essere considerate inoltre le attività definite dal più volte citato D. Lgs. 228/01 quali forniture di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

### 3. REDDITO DA LAVORO

La definizione di reddito globale da lavoro è da ricondurre al concetto più esteso di reddito complessivo da lavoro. Tale parametro costituirà la base di riferimento per verificare se il reddito da attività agricola sia almeno pari al 50% del reddito complessivo da lavoro.

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola ex art. 2135 Codice Civile, si dovrà far riferimento alla **base imponibile Irap**. La base imponibile Irap può essere calcolata sia su base forfetaria che su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda (Quadro IQ, Sezione III Produttori Agricoli o Sezione I Imprese/Produttori Agricoli). Nel caso in cui la base imponibile Irap sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- in aumento, per i contributi pubblici di compensazione al reddito e per gli acquisti di beni strumentali e di quote latte;
- in diminuzione, per le cessioni di beni strumentali e di quote latte.

Alla base imponibile Irap, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata, dovrà quindi essere sottratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto. Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento alla media dei valori desumibili dai modelli delle dichiarazioni presentate dall'azienda all'Agenzia delle Entrate, relativi ai due anni solari precedenti la richiesta di qualifica di Irap.

Nel caso di formazione di nuova azienda e qualora l'imprenditore dichiari nell'atto di trasferimento di avvalersi della disposizione di cui al Dpr 131/1986, per la dimostrazione del requisito del reddito si potrà far riferimento al valore medio del reddito derivante dall'attività agricola nei primi due anni successivi alla stipula dell'atto.

Dalle medesime dichiarazioni e con riferimento agli stessi anni, dovranno essere desunti **i redditi redditi da lavoro di natura extra agricola**, siano essi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente. Come precisato dallo stesso D. Lgs. n. 99/04 e già riportato, le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Si precisa, tuttavia, che il comma 5 dell'art. 1, come modificato dal D. Lgs. 101/2005, prevede che comunque le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole, ai fini dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004.

Pertanto nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro. Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro, rappresentato dalla somma di reddito agricolo + reddito da lavoro autonomo + reddito da lavoro dipendente.

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali e a 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Nel caso in cui l'imprenditore sia un **soggetto esonerato dall'Irap** (volume di affari non superiore ai 2.582,28 euro e per i Comuni montani 7.746,85 euro) e dagli adempimenti Iva, ai sensi dell'art. 34, comma 6 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che non abbia rinunciato all'esonero, si dovrà far riferimento ai valori relativi al reddito agrario, desumibile da visura catastale aggiornata, e da quelli desumibili dalla contabilità semplificata.

In particolare l'art. 2 della L. 24 dicembre 2004 n. 350, ha modificato in maniera rilevante il regime fiscale cui assoggettare gli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile. Per effetto di tale riformulazione si considerano ora **attività connesse** tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Inoltre, così come previsto dall'art. 2, comma 7 della citata L. 350/2004, per rientrare fra le attività agricole connesse, l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitale e risorse umane, la connotazione di attività principale.

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà far riferimento, per la definizione del reddito agrario, alla specifica normativa fiscale di riferimento.

Può essere riconosciuto lap colui che esercita attività agricola sia **direttamente o in qualità di socio** di società. In particolare la persona fisica può richiedere la qualifica di lap sia quale conduttore di impresa individuale sia quale socio di società agricola. In quest'ultimo caso i requisiti del tempo di lavoro, nonché quello del reddito dovranno essere valutati anche con riferimento all'attività svolta all'interno della società agricola.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

### **Alcune precisazioni**

Nel caso di società semplici, poiché non vi sono obblighi di forma, **l'integrazione della ragione sociale** con le parole "società agricola" – necessaria per accedere ai vantaggi previsti per lo lap – può essere effettuata mediante una semplice denuncia di variazione ai fini Iva e la compilazione della modulistica per il Registro delle imprese, senza necessità di redigere un atto scritto da sottoporre a registrazione. In questo caso scatta il termine dei 30 giorni per la comunicazione alla Camera di Commercio e per la variazione Iva.

Nel caso di imprese familiari e di comunioni tacite familiari di cui all'art. 230 bis Codice Civile, si precisa che tali imprese dovranno essere considerate ditte individuali.

La quota di reddito e di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionata al valore dei conferimenti dei soci; tuttavia per i familiari che non hanno una propria posizione nel registro delle imprese, sarà possibile attribuire fino al 49% dei redditi dell'impresa familiare (art. 5, comma 4 Dpr 917/1986).

Riguardo al **mantenimento delle condizioni previste**, il D. Lgs. in argomento prevede che sia per l'imprenditore agricolo professionale persona fisica (art. 1, comma 4), che per le società agricole (art. 2, comma 3), che per le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché per le società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto (art. 2, comma 4.bis), la perdita dei requisiti rispettivamente previsti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di lap, determina la decadenza delle agevolazioni medesime.

Le Province e le Comunità Montane già deputate al riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti di cui all'art. 1 comma 3, dovranno conseguentemente attuare sistemi di controllo per la verifica del mantenimento delle condizioni prescritte ai fini dell'ottenimento della qualifica riconosciuta dall'Ente e possedute al momento della stipula dell'atto, ovvero al momento del riconoscimento del possesso dei requisiti, per la durata dei vincoli connessi alle agevolazioni di cui beneficiano.

Il Regolamento regionale n. 17 del 15/09/2003, stabilisce che le aziende agricole che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione devono essere preventivamente iscritte all'**Anagrafe delle aziende agricole**. Pertanto il richiedente la qualifica di lap o di coltivatore diretto è tenuto ad evidenziare se l'azienda, nella quale esercita o eserciterà la sua professione di imprenditore agricolo professionale, è iscritta all'Anagrafe e, nel caso non lo fosse, a registrarla prima della presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica.

Da ciò consegue che l'Amministrazione procedente al riconoscimento della qualifica di lap o di coltivatore diretto deve avvalersi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento Regionale 17/2003, delle informazioni relative alle condizioni soggettive e oggettive registrate nell'Anagrafe, debitamente validate, a norma dell'art. 4, comma 5 del Regolamento citato.

### **ZONE SVANTAGGIATE**

Per l'individuazione delle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Regolamento (Ce) n. 1257/99, è valido quanto determinato in materia dalla Regione.

Tali zone sono, comunque, quelle identificate con riferimento alle condizioni di cui all'art. 3 della Direttiva n. 75/268/Cee e riconosciute con Direttiva 75/273/CEE del Consiglio della Comunità Europea, poi successivamente modificate con Decisione della Commissione 89/251/Cee. Il relativo elenco è disponibile all'indirizzo [www.ermesagricoltura.it](http://www.ermesagricoltura.it) – Piano regionale sviluppo rurale.

Si considera lo status di imprenditore operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della Sau aziendale è inserito all'interno dell'area svantaggiata.

In provincia di Bologna i Comuni totalmente delimitati sono: Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monte San Pietro, Montereenzio, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Savigno, Vergato.

Parzialmente delimitati sono invece i Comuni bolognesi di Bologna, Castel San Pietro Terme, Monteveglio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena.

## COME SI CALCOLA IL VOLUME DI LAVORO

***Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base dei parametri stabiliti a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura e di allevamento e in funzione della giacitura dei terreni. Al numero complessivo di giornate lavorative così calcolate vengono poi applicati opportuni correttivi che tengono conto di particolarità colturali e aziendali.***

L'allegato 3 alla Circolare applicativa della Regione Emilia-Romagna contiene le tabelle per il calcolo del numero di giornate lavorative assorbite in funzione delle colture praticate e del tipo di allevamento zootecnico. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento determinano così il numero complessivo di giornate lavorative uomo.

L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (Ulu), pari a 225 giornate annue di 8 ore ciascuna.

L'Emilia Romagna, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre zone omogenee, attribuendo a ognuna valori propri sulla base del Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 1338/93 e successive modifiche: zona di pianura, zona di collina e zona di montagna.

Il procedimento di calcolo si snoda attraverso i seguenti passaggi.

- Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
  - superficie e fascia di ubicazione di tutte le tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili all'agricoltura biologica o a frutteti e vigneti in fase di allevamento;
  - tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla zootecnia biologica.
- Il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nelle tabelle riportate da pag. 43 in avanti, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria.
- Il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda.
- Il fabbisogno di manodopera può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella in specifici casi riportati sotto, nei quali si applicano i coefficienti di correzione indicati.
- Il risultato ottenuto può essere ulteriormente corretto. Infatti la richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti. Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda (si veda in basso).
- Sul valore ottenuto è prevista la possibilità di considerare un'ulteriore percentuale di tempo aggiuntivo (fino al 10%) destinato alla tenuta della contabilità aziendale e all'amministrazione contabile.
- Il numero di giornate così ottenuto deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di Ulu necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

### CORRETTIVI PER PARTICOLARITÀ COLTURALI

**Agricoltura biologica.** Per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. Cee 2092/91 e successive modifiche, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30%, a esclusione dei cereali autunno-vernini e dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi.

**Zootecnia biologica.** Per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. Ce 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino a un massimo del 10%.

**Frutteti e vigneti.** Nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del -40% a un massimo del -60%.

### CORRETTIVI PER PARTICOLARITÀ AZIENDALI

**Livello di meccanizzazione.** È un parametro che determina una riduzione forfettaria da applicare all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: porcentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) all'aumentare dell'intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente, più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda e il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro.

**Gestione dell'azienda.** È un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività di carattere non propriamente agronomico inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, il confezionamento del prodotto, ecc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% a un massimo di +20%.

**Giornate necessarie sulla base dell'indirizzo produttivo (giornate/ettaro)**

<b>Specie</b>	<b>Pianura</b>	<b>Collina</b>	<b>Montagna</b>
<b>ERBACEE</b>			
Frumento (tenero e duro)	5	6	7
Orzo	5	6	7
Avena	4	5	6
Segale	4	5	6
Altri cereali	4	5	6
Foraggiere annuali	4	5	6
Mais da granella	7	8	10
Mais ceroso	6	7	8
Riso	10	12	14
Girasole	6	7	8
Sorgo	6	7	8
Soia	5	6	7
Colza e ravizzone	6	7	8
Barbabetola da zucchero	9	11	13
Prato avvicendato di erba medica	7	7(1)	7(1)
Prato stabile (irriguo)	6	3	3
Prato stabile (non irriguo)	3	-	-
Prato pascolo	1	1	1
<b>ERBACEE DA SEME</b>			
<b>Trapianto</b>			
Bietola da orto	15	18	21
Barbabetola	16	19	21
Barbabetola da coste	10	12	14
Barbabetola da foraggio	11	13	15
Cipolla ibrida	30	36	42
Cipolla	25	30	35
Cavolo ibrido	35	42	49
Cavolo	30	36	42
Cicoria	15	18	21
Carota ibrida	25	30	35
Carota	25	18	21
<b>Semina diretta</b>			
Ravanelli e altre Crucifere seminate	3	4	4
Bietola da costa	7	8	10
Carota	10	12	14
Cetriolo	7	8	10
Cicoria	7	8	10
Lattuga	5	6	7
Prezzemolo	7	8	10
<b>ORTICOLE</b>			
Aglio (raccolta meccanica)	23	28	32
Aglio (raccolta a mano)	50	60	70
Asparago (piena produzione; raccolta a mano)	90	108	126
Asparago (piena produzione; raccolta agevolata)	55	66	77
Asparago in serra	110	132	132
Basilico in serra	90	108	108
Carciofo	80	96	112
Cardo	70	84	98
Carota	90	108	126
Carota in serra	110	132	132
Cavolo (varie tipologie)	35	42	49
Cetriolo a pieno campo (raccolta meccanica)	40	48	56
Cetriolo in serra	250	300	300
Cipolla (raccolta manuale)	33	40	46
Cipolla (raccolta meccanica)	20	24	28
Cocomero a pieno campo	45	54	63
Cocomero semi-forzato	60	72	84
Cocomero forzato	110	132	154
Fagiolo (raccolta meccanica)	5	6	7
Fagiolino (raccolta manuale; in serra)	120	144	144
Fagiolino (raccolta meccanica; pieno campo)	5	6	7
Fava	17	20	24
Finocchio	70	84	98
Fragola in pieno campo	300	360	420
Fragola in coltura forzata	350	420	490
Insalate in pieno campo (per ciclo)	60	72	84

Insalate in serra (per ciclo)	80	96	96
Melanzana in pieno campo	300	360	420
Melanzana in serra	50	600	600
Melone in pieno campo	60	72	84
Melone semiforzato	80	96	112
Melone forzato	120	144	168
Patate (raccolta manuale)	60	72	84
Patate (raccolta meccanica)	20	24	28
Peperone in pieno campo	250	300	350
Peperone in serra	350	420	420
Pisello da industria	5	6	7
Pisello proteico	3	4	4
Pomodoro da industria (raccolta meccanica)	25	30	35
Pomodoro da mensa in pieno campo	400	480	560
Pomodoro da mensa in serra	900	1.080	1.080
Radicchio in pieno campo	85	102	119
Radicchio in serra	110	132	132
Ravanello in serra	180	216	216
Sedano verde	80	96	112
Sedano bianco	100	120	140
Spinacio	4	5	6
Zucchini	80	96	112
Piante officinali ed aromatiche	280	336	392
<b>ARBOREE<sup>(2)</sup></b>			
Actinidia	60	72	84
Albicocco	60	72	84
Ciliegio	90	108	126
Kaki	35	42	49
Melo	55	66	77
Pero	55	66	77
Cotogno	55	66	77
Pesco (comprese le nettarine)	65	78	91
Susino	55	66	77
Vite senza cantina	40	48	48
Vite con cantina(3)	55 o 60	63 o 68	63 o 68
Castagno	-	20	20
Nocciolo	40	48	56
Noce	21	25	29
Olivo	50	60	70
Vivaio frutticolo(4)	250	300	350
Vivaio frutticolo(5)	300	360	420
Vivaio ornamentale(4)	220	264	308
Vivaio ornamentale(5)	300	360	420
Vivaio di piante ornamentali da esterno (4)	100	108	126
Vivaio di piante ornamentali da esterno (5)	110	120	140
Vivaio in serra (per 1.000 m2) (4)	80	96	96
Vivaio in serra (per 1.000 m2) (5)	100	120	120
Fiori in pieno campo	200	240	280
Fiori in serra	400	480	480
Piccoli frutti	400	480	560
Pioppo	5	6	6
Altri arboreti da legno	5	6	6
Bosco permanente	2	2	4
Tartufaia	5	5	5
Alto fusto	2	2	2

(1) Il valore resta il medesimo poiché, aumentando la fascia altimetrica, aumentano i tempi di lavoro ma diminuiscono gli sfalci.

(2) Ci si riferisce generalmente al periodo di piena produzione. Nel caso di arboreti in fase di impianto e/o di allevamento, il montante delle giornate/ettaro riferito alla specie in esame viene diminuito di un valore scelto in un range tra il -40% e il -60%.

(3) Si considera il valore minore o quello maggiore a seconda che la cantina produca meno o più di 50.000 litri di vino.

(4) Vivaio ad alta intensità produttiva con attrezzature di elevato livello tecnologico.

(5) Vivaio a bassa intensità produttiva e tecnologicamente poco avanzato (per es. un'azienda familiare).

### Giornate necessarie in base al tipo di allevamento

Allevamento	Giornate/capo
<b>BOVINI</b>	
<b>Bovini da latte</b>	
<b>Vacche</b>	
Tradizionale a stabulazione fissa con meno di 20 capi	12
Stabulazione fissa meccanizzato	6
Stabulazione libera	4
<b>Manze e manzette</b>	
Tradizionale a stabulazione fissa con meno di 20 capi	3
Stabulazione fissa meccanizzato	1,5
Stabulazione libera	1
<b>Vitelli fino a 6 mesi</b>	
Stabulazione libera	1,5
Stabulazione fissa	2
Stabulazione fissa meccanizzato	1
A pascolo	1
<b>Bovini da carne</b>	
<b>Vacche</b>	
Stabulazione libera	2,5
Stabulazione fissa	5
Stabulazione fissa meccanizzato	3
A pascolo	1,5
<b>Vitelli fino a 6 mesi</b>	
Stabulazione libera	1,5
Stabulazione fissa	2
Stabulazione fissa meccanizzato	1
A pascolo	1
<b>Vitelloni 6-12 mesi</b>	
Stabulazione libera	2,5
Stabulazione fissa	3
Stabulazione fissa meccanizzato	1,5
A pascolo	1,5
<b>Capi con più di 1 anno da macello</b>	
Stabulazione libera	1,4
Stabulazione fissa	3,5
Stabulazione fissa meccanizzato	2
A pascolo	1
<b>Capi con più di 1 anno da allevamento</b>	
Stabulazione libera	1,2
Stabulazione fissa	3
Stabulazione fissa meccanizzato	2
A pascolo	1
<b>Capi con più di 2 anni da macello</b>	
Stabulazione libera	2,5
Stabulazione fissa	4,5
Stabulazione fissa meccanizzato	3
A pascolo	1,5
<b>Capi con più di 2 anni da allevamento</b>	
Stabulazione libera	3
Tradizionale a stabulazione fissa	4
Stabulazione fissa meccanizzato	2
A pascolo	1,5
<b>Tori</b>	
Stabulazione libera	2
Stabulazione fissa	5
Stabulazione fissa meccanizzato	3
A pascolo	1

<b>Allevamento</b>	<b>Giornate/capo</b>
<b>EQUINI</b>	
<b>Fino a 6 mesi</b>	
Stabulazione fissa	6
Stabulazione libera	1,5
Stabulazione da sella	7,5
<b>Con più di 6 mesi</b>	
Stabulazione fissa	8
Stabulazione libera	2
Stabulazione da sella	10
<b>SUINI</b>	
Verri	0,4
Scrofe	0,5
Lattonzoli (100 capi)	4,5
Magroni	0,3
Suini da ingrasso	0,4
<b>OVINI CAPRINI</b>	
Ovini	1
Caprini	1
<b>AVICOLI (giornate/100 capi)</b>	
Galline ovaiole	4
Polli	2
Polli in allevamento superiore a 10.000 capi	0,7
Tacchini	2
Altri volatili	4
<b>CONIGLI (giornate/50 fattrici)</b>	
	15
<b>STRUZZI</b>	
Allevamento a ciclo chiuso (riproduttori con incubazione ed ingrasso)	4
Allevamento di riproduttori (+ vendita di pulcini entro i 7 giorni o di uova)	1,5
Allevamento di riproduttori (+ vendita di pulcini entro 3 mesi)	2,2
Allevamento per solo ingrasso pulcini	1
<b>API (giornate/alveare)</b>	
	1
<b>PESCE (giornate/tonnellata)</b>	
Trota	40
Anguille	85
Carpa e Pesce Gatto	35
Specie ornamentali (giornate/100.000 capi)	40